

TI_GERICHTE 39.2017.21 vom 13. November 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2017.21

FR: TI_GERICHTE 39.2017.21 du 13 novembre 2017

IT: TI_GERICHTE 39.2017.21 del 13 novembre 2017

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). 2.2. Innanzitutto occorre rilevare che la decisione del 12 settembre 2017, di cui la ricorrente ha pure chiesto la riconsiderazione / revisione (cfr. doc. I; V1), non era cresciuta in giudicato al momento della sua istanza del 7 ottobre 2017 (art. 46 Laf; art. 33 cpv. 1 Laps: "Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione"). Con decisione del 12 settembre 2017 è, tuttavia, stato attribuito all'assicurata un AFI di fr. 960.-- per il periodo ottobre 2017 – settembre 2018 (cfr. doc. A9). La Cassa ha sostituito tale provvedimento emettendo la decisione del 3 ottobre 2017 con cui ha erogato all'insorgente un AFI di fr. 1'742.-- dal mese di ottobre 2017 al mese di settembre 2018, computando sia il debito ipotecario che, nelle spese, gli interessi ipotecari passivi (cfr. doc. A10). La vertenza riguardante la decisione del 12 settembre 2017 è, pertanto, priva di oggetto. Nel merito 2.3. L'art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che: " Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni: a) della legislazione sulla Laps; b) della legislazione federale sulla LPGA; c) della legislazione federale sull'AVS; d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari. Giusta l'art. 24 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): " 1 Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l'organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L'organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente: a) era manifestamente errata, b) la rettifica ha una notevole importanza. 3 L'organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che: " Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall'art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della

riconsiderazione. Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d'ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l'assicurato o l'organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Competente a procedere alla revisione è l'organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all'art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGa. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc. La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l'istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall'art. 27 Laps. L'art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell'istituto della riconsiderazione, prevedendo che l'organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Competente a procedere alla revisione (recte: riconsiderazione) è l'organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all'art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGa. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.” 2.4. Come esposto sopra, l'art. 24 Laps riprende il tenore dell'art. 53 LPGa. L'art. 53 LPGa enuncia che: " Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. (cpv. 1) L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2) L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)" I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGa, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGa (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005, consid. 1.2.). 2.5. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGa, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre

2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1). Inoltre va osservato che l'Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell'amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo. Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l'oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

2.6. Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGa). Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGa), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti;). Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione. I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura. Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b).

2.7. Riguardo alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag 145segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv.

1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, *Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung*, in R. Schaffhauser/F. Schlauri (Hrsg.), *Verfahrensfragen in der Sozialversicherung*, San Gallo 1996, pag. 291). L'Alta Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato. I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGGA. Infatti, benché l'art. 53 LPGGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA. Alla PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2). Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011. 2.8. Nella presente evenienza, per quanto attiene alla richiesta di riconsiderazione delle decisioni emesse il 7, l'11, il 12 e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017 dalla Cassa (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.5.), deve essere ribadito, da una parte, che l'autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall'altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte dell'amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l'inoltro di un'opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all'autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50). In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 26 novembre 2017 inoltrato dall'assicurata contro la decisione del 13 novembre 2017 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione delle decisioni sopra menzionate. In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione. Il ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 13 novembre 2017 (cfr. consid. 1.9.), per quanto concerne la contestazione della non entrata in materia della domanda di riconsiderazione dei provvedimenti menzionati, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015). 2.9. Per quanto concerne la domanda di revisione delle decisioni emesse dall'amministrazione il 7, l'11, il 12 e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017, va dapprima rilevato che la Cassa nella decisione del 13 novembre 2017 ha stabilito la non entrata nel merito della richiesta di revisione, in quanto il dato relativo al mutuo ipotecario non è un fatto nuovo che non poteva essere sollevato in precedenza (cfr. doc. A11 pag. 3). Questa Corte osserva che tale motivazione, ossia la circostanza di non essere in presenza di un fatto nuovo, implica la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015) invece della non entrata nel merito, come deciso dalla Cassa. Inoltre nella decisione del 13 novembre 2017,

relativamente alla revisione, quale rimedio di diritto avrebbe dovuto essere indicata la facoltà di interporre reclamo all'amministrazione stessa giusta l'art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011; STCA 35.2015.46 del 19 agosto 2015; STCA 35.2014.74 del 1° aprile 2015). In concreto si giustifica, tuttavia, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), di rinunciare ad annullare la decisione del 13 novembre 2017 in relazione alla domanda di revisione processuale e a rinviare gli atti alla Cassa in quanto "... una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo ..." (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2), ritenute le motivazioni formulate nel provvedimento stesso riguardanti l'assenza di un fatto nuovo giustificante la revisione delle decisioni (cfr. doc. A11; consid. 1.9.), ribadite nella risposta di causa (cfr. doc. IV), e il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1). 2.10. Nel merito è utile evidenziare, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), che la revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si giustifica quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente. In concreto l'esistenza di un debito ipotecario, nonché dei relativi interessi a cui l'assicurata deve far fronte non costituisce un fatto nuovo, visto che la medesima ne è al corrente perlomeno dalla conclusione della convenzione di rinnovo per credito ipotecario avvenuta nel settembre 2012 tra lei e il marito, da una parte, e la _____, dall'altra (cfr. doc. 13A). Il TCA non ignora che la ricorrente ha asserito, da un lato, di non essere esperta nella materia e che la tabella di calcolo allegata alle decisioni dell'assegno integrativo non è di facile comprensione e, d'altro lato, che, interpellati più volte nel 2016 e nel 2017 la Cassa, il Comune e lo Sportello Laps per chiedere una verifica dei calcoli dell'AFI essendo impossibile far fronte alle spese correnti, si è sempre sentita rispondere che era tutto a posto e che non si poteva fare nulla (cfr. doc. I; consid. 1.10). Tuttavia l'insorgente, se avesse fatto uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile e avesse conseguentemente esaminato con attenzione le decisioni emanate dalla Cassa riguardanti gli AFI al momento in cui le sono state notificate, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che a partire dal gennaio 2016, con effetto già dal mese di ottobre 2015, a differenza della decisione del 22 giugno 2015 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.), non è più stato tenuto conto, in deduzione della sostanza immobiliare - abitazione primaria, del debito ipotecario, rispettivamente, nelle spese, degli interessi ipotecari (cfr. doc. A3; consid. 1.3.). In quel caso la ricorrente sarebbe anche stata in grado di invocare il fatto in questione senza indugio (cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.). Al riguardo giova, del resto, rilevare che la lettura della tabella di calcolo dell'AFI, per quanto attiene alla verifica del computo di determinate voci, non implica la conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli assegni di famiglia. Nel caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione delle decisioni riguardanti gli assegni integrativi emanate dalla Cassa il 7, l'11, il 12 e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017. 2.11. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione del 13 novembre 2017 deve essere confermata.